

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'AREA DI COOPERAZIONE TRA IL SISTEMA BIBLIOTECARIO MILANO-EST (ente capofila: Comune di Melzo) ED IL SISTEMA BIBLIOTECARIO VIMERCATESE (ente capofila: Comune di Vimercate)

(1) Istituzione dell'area di cooperazione bibliotecaria

(1.A) Il Sistema Bibliotecario Vimercatese (ente capofila: Comune di Vimercate; di seguito anche "SBV" o "Parte" o "Sistema" o "Ente") ed il Sistema Bibliotecario Milano Est (ente capofila: Comune di Melzo; di seguito anche "SBME" o "Parte" o "Sistema" o "Ente"), a nome e per conto dei Comuni ed essi associati, stipulano una convenzione per l'istituzione di un'area di cooperazione intersistemica, per il conseguimento delle finalita' indicate nel successivo articolo 2;

(1.B) L'area di cooperazione prende il nome di "CUBI: culture | biblioteche | in rete".

(2) Finalita'

L'istituzione dell'area di cooperazione CUBI e' lo strumento mediante il quale SBV e SBME intendono conseguire livelli di maggiore efficacia, efficienza ed economicita' nella realizzazione e nel coordinamento dei servizi bibliotecari erogati a beneficio delle biblioteche aderenti ai due Sistemi.

Per il raggiungimento di tale fine i due Sistemi estendono e rendono interoperativa l'infrastruttura tecnico-gestionale in uso in SBV sull'intera area di cooperazione ed armonizzano i propri modelli organizzativi, le procedure di lavoro, nonche' le regole di utilizzo delle biblioteche da parte dell'utenza.

Per il raggiungimento di tale fine i due sistemi estendono e rendono interoperativa l'infrastruttura tecnico-gestionale in uso in SBV sull'intera area di cooperazione ed armonizzano i propri modelli organizzativi, le procedure di lavoro, nonche' le regole di utilizzo delle biblioteche da parte dell'utenza, in una logica di cooperazione che, rispettando l'individualità e autonomia di ogni biblioteca, consenta un miglioramento del servizio erogato, a fronte di considerevoli risparmi economici. L'omogeneità di questi aspetti operativi rende possibile la condivisione delle risorse delle biblioteche, a prescindere dal Sistema Bibliotecario di appartenenza e a vantaggio dell'utenza di entrambi i Sistemi cooperanti.

Nell'ambito di questa finalita' i Sistemi potranno ripartire tra loro specifiche deleghe di funzioni, operando in luogo e per conto dell'una e dell'altra Parte, anche mediante istituzione di uffici comuni cui affidare la realizzazione operativa di servizi e attivita'.

(3) Attivita' e servizi

(3.1) Per perseguire le finalita' di cui al precedente articolo, i Sistemi Bibliotecari realizzano - condividendone le risorse (umane, finanziarie e strumentali) necessarie - le funzioni, le attivita' ed i servizi indicati in allegato_1; i contenuti di tale allegato possono essere aggiornati e modificati di comune accordo tra le

Parti, a seguito di apposita approvazione da parte delle Conferenze dei Sindaci di entrambi i Sistemi, senza che ciò renda necessarie modifiche alla presente convenzione.

(3.2) Le funzioni, le attività ed i servizi, di cui al comma precedente, verranno realizzati in forma cooperativa con gradualità, nel corso delle varie annualità in cui si articola la presente convenzione, secondo l'iter di pianificazione descritto al successivo punto 3.3.

Soltanto per la prima annualità, relativa al 2015, viene predefinito l'ambito della cooperazione intersistemica che si focalizzerà sull'avvio delle attività: a, b, c, d, e, f, g2, g3, g4, g5, g6, h1, h3, h5, i, m, r dell'allegato 1.

(3.3) Entro il 30 ottobre di ogni annualità, la "Conferenza Intersistemica" (di cui al successivo articolo 5) predisponde il "piano di coordinamento intersistemico" (di cui ai successivi art.8.1 e 8.2) che definisce le funzioni, le attività ed i servizi che si intendono attuare nell'annualità successiva.

(4) Durata

(4.1) La presente convenzione ha durata decennale, a decorrere dal 1.1.2015 sino al 31.12.2024, previa approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti capofila.

La stipulazione della Convenzione da parte degli Enti capofila avverrà a seguito dell'iter previsto per la delega alla stipulazione di nuove nuove convenzioni, definito in ciascuna delle due convenzioni istitutive del Sistema Bibliotecario Vimercatese e del Sistema Bibliotecario Milano Est.

(4.2) Qualora, prima della scadenza decennale della presente convenzione, dovesse giungere il naturale termine di scadenza delle convenzioni istitutive dei due Sistemi sottoscrittori della presente, questi si impegnano - nei rispettivi atti di proroga o rinnovo - a dare atto e rinnovare gli impegni assunti con la presente convenzione. Se tale impegno non viene assunto, si applicheranno sul Sistema la cui convenzione istitutiva è scaduta gli oneri previsti dall'articolo 12.2 della presente, relativi alla fattispecie del recesso unilaterale.

(4.3) Eventuali successive adesioni o recessi di singoli Comuni ai singoli Sistemi Bibliotecari SBV e SBME, non renderanno necessarie modifiche alla presente convenzione.

(4.4) Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Sistemi Bibliotecari, di comune accordo, giungessero alla determinazione di istituire formule di gestione associata diverse dalla presente, si procederà alla dichiarazione di decadenza della presente convenzione ed eventualmente delle convenzioni istitutive dei due Sistemi Bibliotecari cooperanti, provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi e ai necessari iter di approvazione, presso ogni Amministrazione Comunale aderente ai due Sistemi.

(4.5) In particolar modo, si annota che - nel caso in cui si procedesse alla costituzione di un soggetto giuridico intercomunale dotato di propria personalità giuridica - tutti i contratti di fornitura stipulati dai Comuni Capofila degli attuali

due Sistemi, nell'ambito delle finalita' della presente convenzione, verranno volturati e riportati a tale soggetto.

(5) Conferenza intersistemica e forme di partecipazione

L'organo politico che verifica l'attuazione della presente convenzione e' la *Conferenza Intersistemica*.

La *Conferenza Intersistemica* e' costituita dai Presidenti e Vice-Presidenti dei due Sistemi Bibliotecari e da due componenti aggiuntivi, individuati - uno per ogni Sistema - dalle relative Conferenze dei Sindaci.

La Conferenza si puo' avvalere dei pareri e del supporto organizzativo dei due coordinatori dei Sistemi. Nessun onere aggiuntivo dovra' gravare sulla convenzione per il funzionamento della Conferenza.

Il ruolo di presidenza e di vice-presidenza della *Conferenza Intersistemica* spettano - con turnazione annuale - ai Presidenti dei due Sistemi. Nel corso della prima riunione della Conferenza verra' designato il Presidente in carica per la prima annualita'.

Alla *Conferenza Intersistemica* sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena attuazione delle finalita' della convenzione;
- rappresentare i sistemi bibliotecari, relativamente alle finalita' previste nella convenzione, verso Terzi, con particolare riferimento agli Enti sovraterritoriali competenti in tema di politiche bibliotecarie e culturali;
- esprimere proposte e pareri e svolgere le piu' opportune attivita' dirette a favorire il coordinamento e l'armonizzazione delle politiche di servizio e delle attivita' degli Organi Politici dei due Sistemi affinche' la compartecipazione di risorse finanziarie, richieste per l'attuazione delle attivita' di cui all'art. 3 (comma 1 e 3), sia paritetica o rispetti criteri predefiniti e accettati dalle Parti;
- proporre le opportune rimodulazioni degli obblighi tra le Parti, in caso di sopravvenuti fatti che alterino l'equilibrio economico-finanziario delle attivita' realizzate nell'ambito della presente convenzione;
- fornire pareri in ordine alla composizione in via bonaria di eventuali controversie in ordine all'interpretazione o all'attuazione della convenzione.

La *Conferenza Intersistemica* si riunisce di diritto ogni sei mesi o su richiesta di una delle Parti e assume le proprie decisioni con il consenso di almeno due terzi dei presenti. Per le espressioni di voto nelle quali non si raggiunge tale livello di consenso, la Conferenza intersistemica redige un verbale che espone le differenti posizioni emerse e rinvia alla Conferenza dei Sindaci dei due Sistemi l'assunzione della relativa decisione.

(6) Forme di coordinamento tecnico

In relazione alla attuazione delle attivita' oggetto della presente convenzione sono previste le seguenti forme di coordinamento tecnico:

(6.1) Nell'intero periodo di vigenza della presente convenzione, i *coordinatori* dei due Sistemi Bibliotecari realizzeranno la propria attivita' in stretta e costante collaborazione. Nell'ambito di questa attivita' i coordinatori:

- a) proporranno alle *Commissioni Tecniche dei due Sistemi* un piano annuale e pluriennale di lavoro, da sviluppare contestualmente e armonicamente, su tutte le tematiche coerenti con le attivita' e le finalita' previste dalla presente convenzione, con specifico riferimento a quelle contenute del "Piano di coordinamento intersistemico", di cui al successivo articolo 8.1 e 8.2; su tutti gli aspetti per i quali le due convenzioni prevedono un ruolo consultivo dell'organo tecnico, verra' chiesta l'espressione di un apposito parere. La collaborazione tecnica intersistemica non preclude la possibilita' di un piano di lavoro, anche autonomo e differenziato all'interno delle due Commissioni Tecniche, purché questo non pregiudichi l'attuazione delle finalita' della presente convenzione;
- b) organizzeranno l'attivita' lavorativa dello staff assegnato ai due Centri-Servizi in profonda sinergia, riorganizzando – quando opportuno - funzioni e responsabilita' e/o prevedendo *team di lavoro misti*.

(6.2) Sui temi di maggiore rilevanza e complessita', si favorira' l'avvio di *gruppi di lavoro intersistemici*, costituiti da operatori delle biblioteche di entrambi i sistemi, eventualmente supportati da soggetti terzi con specifiche competenze in materia.

Si favoriranno inoltre attivita' utili a favorire la conoscenza personale e lo scambio professionale tra operatori attivi nelle biblioteche dei due Sistemi anche mediante iniziative che, seppure in via eccezionale, coinvolgano in contemporanea i componenti di entrambe le Commissioni Tecniche.

(7) Armonizzazione di regolamenti, carte dei servizi e altri documenti di programmazione biblioteconomica e organizzativa uniformi

I Sistemi Bibliotecari – e indirettamente i Comuni ad essi associati - al fine di rendere effettivamente omogenei e coordinati i servizi erogati alle, dalle e tra le biblioteche, si impegnano a redigere, mantenere aggiornati ed adottare, anche formalmente, atti regolamentari, carte dei servizi ed altri documenti di programmazione biblioteconomica uniformi.

La bozza preliminare di tali atti, redatta su impulso della Conferenza Intersistemica, verra' inviata agli organi competenti di ogni Sistema che attueranno questo impegno, utilizzando le modalita' e gli istituti di partecipazione e condivisione delle scelte previsti nella propria convenzione istitutiva, definendo di concerto con l'altro Sistema l'allineamento temporale di detti processi.

Per dare concreta applicazione a questo indirizzo, costituiscono parte integrante del presente atto gli allegati 2 e 3, denominati rispettivamente "Linee-guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche aderenti a SBME" e "Aggiornamento della tabella N e degli allegati 2, 3 e 5 delle Linee-guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche aderenti a SBV", redatti in forma differenziata ma perfettamente armonica. I Sistemi si impegnano a dare immediato avvio all'iter di approvazione degli stessi, nelle modalita' previste dalle proprie convenzioni, al fine di renderli perfezionati ed esecutivi

entro il 30.10.2014.

(8) Definizione dei costi e ripartizione tra le parti

(8.1) Le attività e i servizi realizzati in forma cooperativa tra i due Sistemi devono essere definiti annualmente dal "*piano di coordinamento intersistemico*", documento di programmazione che definisce gli impegni finanziari-economici ed organizzativi della collaborazione, su base triennale. Il *piano* viene predisposto dalla Conferenza Intersistemica entro il 30 ottobre di ogni anno - con riferimento al triennio successivo - e viene sottoposto ad approvazione di entrambe le Conferenze dei Sindaci, preliminarmente alla approvazione del Bilancio Preventivo dei singoli Sistemi, in quanto - una volta approvato - condiziona il quadro economico generale di questi ultimi, in virtù degli oneri assunti dalla collaborazione intersistemica. Solo dopo l'approvazione dei bilanci pluriennali di entrambi i Sistemi da parte delle Conferenze dei Sindaci, il "*piano di coordinamento intersistemico*" assume sostanziale efficacia, salvo eventuali impegni pluriennali, già assunti nelle annualità precedenti.

(8.2) Il *piano di coordinamento intersistemico* deve contenere le seguenti previsioni, relative ad ogni singolo servizio o attività o funzione che si ipotizza di realizzare in forma cooperativa e ripartita tra i due diversi Enti che se ne faranno carico:

- a) benefici ottenibili dalla realizzazione in forma associata della funzione/attività/servizio;
- b) definizione della titolarità e delega di funzioni inerenti attività/servizi tra le parti;
- c) costo preventivato della attività/servizio, articolato in:
 1. costi di personale strutturato;
 2. costi di personale non strutturato;
 3. componente relativa a prestazioni di servizio connesse;
 4. componente relativa ad acquisto di beni connessi;
 5. eventuali altri costi connessi;
 6. componente dei costi generali gravanti sull'Ente che si fa carico della realizzazione;
- d) criterio di riparto dei costi tra i due Enti, connessi a quella specifica attività/servizio (vd. Art.8.4);
- e) obiettivi e indicatori di monitoraggio associati alla attività/servizio, da verificare in itinere e a consuntivo.

Al termine della previsione analitica per attività/servizio, dovranno emergere i costi complessivi sostenuti da ognuna delle singole Parti e la relativa quota di compensazione economica che dovrà essere corrisposta per raggiungere una paritetica situazione di equilibrio finanziario. Gli importi di compensazione, calcolati preventivamente, verranno iscritti nei bilanci preventivi dei Sistemi Bibliotecari, come "trasferimento in entrata" per la Parte creditrice, come "trasferimento in uscita" per la Parte debitrice.

(8.3) La corresponsione degli importi tra le Parti, di cui al precedente art. 8.2, verrà realizzata, a seguito di rendicontazione e comunicazione tra le Parti, due volte l'anno, entro il 31 luglio (relativa al primo semestre) ed entro il 30 novembre (relativa al secondo semestre). Qualora le stime di spesa (in particolare quelle dell'ultimo bimestre dell'anno) fossero difformi rispetto alla rendicontazione di fine

esercizio, si procederà con un conguaglio da trasferire al creditore nella annualità successiva.

(8.4) I criteri di riparto dei costi tra i due Sistemi vengono definiti nel "piano" per ognuna delle tipologie di servizio previste e potranno essere, a seconda della natura e della logica di produzione e fruizione della attività, dei seguenti tipi:

- a) ripartizione in parti uguali: 50% in carico ad ogni sistema;
- b) per unità di prodotto/servizio fruito dalle singole parti;
- c) ripartita per numero di biblioteche fruitrici;
- d) ripartita per bacini di utenza potenziale fruitrice del servizio erogato;
- e) secondo altri criteri, purché oggettivati e descritti nel "piano" e quindi approvati dalle parti.

(8.5) Ogni Sistema Bibliotecario nella fase di redazione e nella approvazione del proprio Bilancio Preventivo terrà specificamente conto delle attività, prestazioni, obbligazioni, corrispettivi e costi previsti dal Piano nei confronti dell'altra Parte; sulla base del rispetto prioritario di tali vincoli redigerà le eventuali altre ed autonome voci di spesa non specificamente connesse con la presente forma di cooperazione intersistemica.

(9) Forme di finanziamento

Il costo dei servizi e delle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione è sempre finanziato con risorse proprie dei due Sistemi sottoscrittori, contabilmente iscritte nei bilanci dei Sistemi stessi, che costituiscono parte del bilancio del relativo Ente capofila.

Tali entrate derivano da una o più delle seguenti voci:

- finanziamenti ordinari o straordinari di Regione, Provincia o altri Enti pubblici;
- quote annuali ordinarie di adesione al Sistema dei Comuni associati;
- quote di adesioni dei Comuni a progetti e forniture centralizzate delegate al Sistema;
- proventi derivanti da tariffazione dei servizi all'utenza;
- risorse provenienti da sponsorizzazioni e altre attività similari;
- altre entrate.

(10) Obblighi e garanzie tra i Sistemi Bibliotecari

(10.1) I due sistemi bibliotecari si impegnano, nella operatività e nella formalizzazione dei propri atti di programmazione organizzativa, economica e finanziaria, a rispettare pienamente e con diligenza e puntualità tutti gli impegni assunti nella presente convenzione, considerando le attività ivi previste come di assoluta priorità, rispetto ad altre autonome iniziative.

(10.2) Ciascun Sistema si impegna a tenere indenne l'altra Parte da conseguenze dannose derivanti da inadempimenti dei Comuni aderenti in relazione ad atti e attività rivolti all'attuazione della presente convenzione.

(10.3) Qualora durante la vigenza della presente convenzione, per cause estranee all'adempimento degli obblighi assunti dalle parti sopravvenissero fatti comportanti il venir meno della sostenibilita' organizzativa e/o dell'equilibrio economico e finanziario delle attivita' previste dalla presente convenzione, le Parti si renderanno disponibili a valutare la rimodulazione dei reciproci obblighi, mediante espressa e consensuale modifica del presente atto.

(11) Obblighi e garanzie dei Comuni aderenti ai Sistemi Bibliotecari

(11.1) Le quote di adesione dei Comuni ai Sistemi Bibliotecari per il triennio 2014-2016 sono state approvate dagli organi politici competenti dei due Enti. Tali quote, difformi tra loro nelle annualita' 2014 e 2015, si allineano su un medesimo importo, a partire dalla annualita' 2016; tale importo, calcolato sulla base del numero di residenti registrati presso i singoli Comuni, e' calcolato su scala sistemica, salva l'autonomia di ogni Sistema di modulare, tra i propri associati, un importo a carico di ogni singola Amministrazione secondo criteri differenziati. I Sistemi, ed i Comuni ad essi associati, sono vincolati, anche per le annualita' successive al 2016, a mantenere un importo minimo unificato tra i due Sistemi per tali quote, al fine di garantire l'equilibrio economico necessario per l'attuazione della presente convenzione.

Resta intesa l'autonomia di ogni Sistema, tramite approvazione dei propri Organi competenti, di integrare tale importo qualora un singolo Sistema volesse finanziare autonome attivita' e servizi aggiuntivi che esulano dagli impegni assunti con la presente convenzione.

(11.2) I Comuni aderenti ai due Sistemi Bibliotecari, con riferimento all'art. 7 della presente convenzione, si assumono l'impegno di dare atto e seguito agli indirizzi di uniformita' operativa e di armonizzazione delle politiche di servizio delle proprie biblioteche che dovessero essere approvati nell'ambito delle finalita' della presente convenzione e nel rispetto dell'iter previsto per simili normazioni, come disciplinato nelle convenzioni istitutive del proprio Sistema Bibliotecario.

In caso di inadempimenti, la Conferenza Intersistemica, come definita nel precedente art. 5, e' l'organo deputato ad esercitare forme di dialogo e di pressione su eventuali inadempienti, per garantire l'attuazione delle finalita' della presente convenzione.

(11.3) SBV viene delegato ad assolvere le funzioni inerenti l'estensione della contrattualizzazione relativa al software applicativo di gestione delle biblioteche, denominato Unibiblio, gia' in uso presso le biblioteche SBV, fornito dalla azienda KeyOver srl. In funzione di cio', spettano a SBV la titolarita', gli oneri e l'attuazione delle attivita' relative la tutela della privacy degli utenti precedentemente iscritti alle biblioteche SBME che – con l'attuazione del progetto - dovranno confluire nella medesima anagrafe-utenti di SBV. Nello specifico, spetta a SBV disciplinare nei corretti termini di legge:

- 1) la definizione dei responsabili al trattamento dei dati;
- 2) la definizione degli incaricati tecnici al trattamento dei dati;
- 3) la definizione delle istruzioni da utilizzare per assicurare la tutela della privacy da impartire agli operatori di biblioteca;
- 4) la modifica dei testi delle informative sulla privacy da utilizzare nel processo di

iscrizione dei nuovi utenti del servizio.

(12) Recesso

(12.1) E' facolta' delle Parti recedere prima della scadenza naturale della presente convenzione con atto, scritto e motivato, approvato dai competenti organi politici del Sistema e deliberato secondo le procedure previste da ciascun Sistema per la stipula della presente convenzione. Il recesso avra' effetto a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo.

(12.2) Gli impegni e gli oneri finanziari del recedente restano a carico dello stesso per intero e senza eccezioni, sino alla data dell'effettivo recesso.

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di recesso, l'altra Parte provvedera' ad inviare alla Parte recedente la quantificazione dei seguenti oneri straordinari - totalmente a carico del recedente - relativi a:

a) gli eventuali costi per le attivita' di natura tecnica che dovranno essere realizzate al fine di dare concreta attuazione al recesso che determina una separazione, anche operativa, dei due Sistemi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano: la riconfigurazione delle infrastrutture informatiche e la rimozione degli archivi catalografici e anagrafici dai data-base, relativi alla Parte non recedente;

b) eventuali oneri che la Parte non recedente dovra' continuare ad assolvere, anche dopo la data di recesso, in relazione ai contratti di fornitura precedentemente sottoscritti con esplicita delega o sulla base del presente accordo convenzionale a beneficio della Parte recedente, qualora ancora in esecuzione alla data del recesso e fino alla loro naturale scadenza.

Relativamente alla gestione e alla titolarita' dei beni in caso di recesso, si rinvia all'articolo 13.3

(13) Beni acquisiti nell'ambito della convenzione

(13.1) I beni di acquistati per comune necessita' dai due Sistemi, nell'ambito delle attivita' previste dalla presente Convenzione e pertanto finanziati con risorse conferite dai bilanci di entrambi i Sistemi, restano a disposizione di entrambi i Sistemi.

(13.2) In caso di scioglimento della presente convenzione per comune accordo tra le Parti, la Conferenza Intesistemica definira' i criteri e le modalita' di assegnazione e redistribuzione dei beni di cui al comma 13.1 tra le Parti.

(13.3) In caso di recesso unilaterale, la Parte non recedente avra' facolta' di divenire proprietaria dei beni acquisiti per l'attuazione delle finalita' della presente convezione, se funzionalmente necessari all'erogazione dei servizi. In questa eventualita' dovra' essere riconosciuto in indennizzo all'altra Parte.

(14) Comunicazioni tra le parti

Le comunicazioni formali tra le Parti relative a temi di significativa rilevanza - e comunque tutte quelle inerenti gli articoli 4, 8,10,11,12,13,15 disciplinati dalla presente convenzione - avvengono mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- per SBME/Comune di Melzo: comunemelzo@pec.it;
- per SBV/Comune di Vimercate: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it

Eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovranno essere comunicate all'altra parte, senza che ciò determini necessità di modificazione del presente atto.

(15) Foro competente

Le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno definire dal Foro di Milano.

(16) Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di biblioteche pubbliche.

(17) Disposizioni transitorie

Con esclusivo riferimento alla annualità 2015, il piano di coordinamento intersistemico (come definito in art.8) verrà sottoposto ad approvazione delle Conferenze dei Sindaci entro 30 giorni dalla data di effettiva stipulazione della presente convenzione; detto Piano non potrà prevedere variazioni rispetto al principale parametro di finanziamento a carico dei Comuni (ossia l'entità della quota di adesione), già definito ed approvato per gli anni 2014/2015/2016 dai bilanci annuali e pluriennali dei due Sistemi Bibliotecari.

(ALL. 1)

Elenco delle attività e dei servizi realizzabili in collaborazione tra SBV e SBME

- (a) armonizzazione delle politiche di servizio e dell'attività degli organi politici dei Sistemi;
- (b) coordinamento delle attività degli organi tecnici;
- (c) catalogazione centralizzata;
- (d) gestione del servizio di prestito interbibliotecario intersistemico;
- (e) servizio di helpdesk per le biblioteche relativo a problematiche tecnico-organizzative;
- (f) attività di aggiornamento professionale e addestramento del personale;
- (g) gestione unificata (anche tramite appalti di servizio) delle attività inerenti:
 - 1) linee di connettività;
 - 2) gestione delle posta elettronica e dei sw di collaborazione degli operatori;
 - 3) housing e hosting delle infrastrutture server;
 - 4) assistenza sistemistica;
 - 5) assistenza, manutenzione e sviluppo sw applicativo di gestione della biblioteca;
 - 6) sito web del sistema bibliotecario;
 - 7) profili social network;
 - 8) sw di gestione della navigazione internet degli utenti;
- (h) realizzazione di centrali di acquisto sui seguenti prodotti/servizi:
 - 1) assistenza hardware delle attrezzature informatiche delle biblioteche;
 - 2) acquisto libri;
 - 3) acquisto di risorse digitali;
 - 4) gestione abbonamenti a periodici e riviste;
 - 5) acquisto e noleggio hardware per le biblioteche;
 - 6) acquisto beni di consumo per le biblioteche;
- (i) coordinamento delle attività di promozione dei servizi bibliotecari e comunicazione;
- (l) coordinamento e realizzazione di attività di promozione della lettura;
- (m) adesione a progetti di collaborazione con altri sistemi bibliotecari;
- (n) iniziative di fund-raising;
- (o) coordinamento iniziative di people-raising, crowd-funding e fidelizzazione dell'utenza;
- (p) valorizzazione e/o realizzazione di eventi e attività di formazione delle biblioteche;
- (q) eventuali nuovi servizi in ambito biblioteconomico, culturale, archivistico e museale.
- (r) attività amministrativa e contabile inerente le attività citate in precedenza.